


Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI



I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
	<i>Art. 1</i> Vigilanza	3
	<i>Art. 2</i> Esecuzione.....	3
II.	PATENTI.....	3
	<i>Art.3</i> Domanda.....	3
	<i>Art. 4</i> Rilascio.....	3
	<i>Art. 5</i> Condizioni.....	3
	<i>Art. 6</i> Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio	3
	<i>Art. 7</i> Commercio al minuto.....	3
	<i>Art. 8</i> Assicurazione obbligatoria	4
	<i>Art. 9</i> Doveri del titolare.....	4
III.	ORARIO D'APERTURA.....	4
	<i>Art. 10</i> Esercizio.....	4
	<i>Art. 11</i> Manifestazioni e trattenimenti danzanti.....	4
	<i>Art. 12</i> Divertimenti e spettacoli	4
	<i>Art. 13</i> Termine di tolleranza.....	4
	<i>Art. 14</i> Notti libere	5
	<i>Art. 15</i> Locali notturni e discoteche.....	5
	<i>Art. 16</i> Clienti che pernottano.....	5
IV.	DISPOSIZIONI DI POLIZIA.....	5
	<i>Art. 17</i> Autorità di sorveglianza.....	5
V.	TASSE.....	5
	<i>Art. 18</i> Tasse per la patente	5
	<i>Art. 19</i> Tasse per prolungamento orario polizia.....	6
	<i>Art. 20</i> Tasse speciali.....	6
VI.	DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGGI.....	6
	<i>Art. 21</i> In generale	6
	<i>Art. 22</i> Multe amministrative	6
	<i>Art. 23</i> Oste recidivo	7
	<i>Art. 24</i> Rimedi legali	7
VII.	DISPOSIZIONI FINALI.....	7
	<i>Art. 25</i> Diritto sussidiario	7
	<i>Art. 26</i> Disposizione d'attuazione	7
	<i>Art. 27</i> Abrogazione	7
	<i>Art. 27</i> Disposizioni transitorie.....	7
	<i>Art. 31</i> Entrata in vigore	7

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Vigilanza

Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2 Esecuzione

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta la Municipio.

II. PATENTI

Art.3 Domanda

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 3, cpv. 1 LEPA deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale almeno con un mese di anticipo sull'apertura o sull'assunzione di un esercizio, oppure dell'attuazione di una manifestazione.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente
- indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione
- indicazione esatta di eventuali esercizi accessori
- durata della patente desiderata.

Alla domanda devono essere allegati:

- estratto del casellario giudiziale
- conferma firmata ai sensi dell'art. 5, cpv. 3 LEPA.

Art. 4 Rilascio

Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente verrà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

Art. 5 Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani, nonché sugli orari d'apertura e sulla protezione contro i rumori.

Art. 6 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio

Notevoli ingrandimenti e lo spostamento di esercizi, nonché modifiche del genere d'esercizio, necessitano di una richiesta e di una nuova autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'art. 3, cpv. 1 e 2.

Art. 7 Commercio al minuto

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentare in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio e dell'attuazione di una manifestazione, sul modulo ufficiale, all'Ufficio per l'economia e il turismo.

Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

Art. 8 Assicurazione obbligatoria

La concessione o il rinnovo di una patente d'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiale sia di almeno Fr. 5'000'000.-- per sinistro.

Art. 9 Doveri del titolare

Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato della medesima qualità.

III. ORARIO D'APERTURA

Art. 10 Esercizio

a) In generale

Gli esercizi possono essere aperti dalle 06.00 alle ore 24.00

b) Eccezioni

Su domanda motivata possono essere autorizzate, in generale o per determinati giorni, delle deroghe. Le domande devono essere inoltrate per iscritto con almeno due settimane d'anticipo; le relative tasse saranno decise al Municipio.

Se il mantenimento delle quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblica lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.

È vietato aprire i locali notturni e le discoteche prima delle 21.00.

Se, per motivi di tempo, la domanda non può essere evasa dal Municipio, la decisione spetta al sindaco o al capodicastero.

Art. 11 Manifestazioni e trattenimenti danzanti

Per le manifestazioni e i trattenimenti danzanti, gli orari d'apertura vengono fissati nel singolo caso. Le relative tasse saranno prelevate in base all'art. 20 del presente regolamento.

In ogni caso dovranno venir salvaguardati i giovani, la tranquillità e la sicurezza.

Art. 12 Divertimenti e spettacoli

Fa stato l'art. 4 del regolamento di bassa polizia.

Art. 13 Termine di tolleranza

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione devono abbandonarlo/a al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario di chiusura autorizzato.

Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

Art. 14 Notti libere

In casi particolari, qualora lo ritenga opportuno, il Municipio può decidere gli orari di apertura e di chiusura in deroga alla regola generale, prelevando una tassa speciale.

Queste disposizioni non valgono per gli ospiti che pernottano nell'esercizio.

L'ora di polizia è fissata alle ore 02.00 nei giorni seguenti:

San Silvestro, martedì grasso, ultimo sabato di carnevale, il Primo agosto e le vigilie delle Sagre di San Vittore, Madonna delle Salette, Madonna Candelora e San Giovanni.

Art. 15 Locali notturni e discoteche

Il Municipio può rilasciare permessi per l'apertura di locali notturni e discoteche, contro il pagamento di una tassa secondo ordinanza municipale.

In questi locali sono autorizzati spettacoli di varietà, sempre che quest'ultimi non abbiano a ledere i principi morali.

La gestione degli stessi è ammessa solo se i locali si prestano al riguardo.

L'autorizzazione può essere rilasciata se vengono ottemperati tutti gli articoli del regolamento edilizio e di bassa polizia.

Art. 16 Clienti che pernottano

Le norme sull'ora d'apertura e l'ora di polizia non valgono per i clienti che pernottano. Dopo l'ora di polizia questi clienti devono essere serviti in un locale a loro riservato, oppure nel ristorante dopo che i clienti che non pernottano hanno lasciato il locale

IV. DISPOSIZIONI DI POLIZIA

Art. 17 Autorità di sorveglianza

Il Municipio esercita la sorveglianza sugli esercizi pubblici. Agli organi di polizia incaricati dal Municipio di eseguire i controlli deve essere accordato, in ogni momento, l'accesso ai locali adibiti ad esercizio pubblico. Nel controllo l'oste deve coadiuvare con gli organi di polizia.

V. TASSE

Art. 18 Tasse per la patente

Per il rilascio di una patente vengono rimosse le seguenti tasse:

1. Esercizi pubblici con miscita di bevande alcoliche

a) Ristoranti	Fr.	600.--
b) Pensione senza alloggio	Fr.	200.--
c) Caffè-pasticceria	Fr.	400.--
d) Grotto	Fr.	400.--
e) Discoteche	Fr.	6'000.--
f) Locale notturno	Fr.	10'000.--

¹ Per gli esercizi di cui al punto d):

- aperti tutto l'anno, verrà applicata la tariffa indicata al punto a).
- aperti da marzo alla prima domenica di novembre, verrà applicata la tariffa indicata al punto d).

¹ Assemblea straordinaria del 25.02.2008 - Entrata in vigore 01.01.2008

2. Ristoranti senza alcool

- a) Ristorante senza alcool Fr. 400.--
- b) Caffè-pasticceria senza alcool Fr. 200.--

3. Esercizi occasionali e di festa

- a) Ristorante occasionale e di festa da Fr. 100.-- a Fr. 200.-- al giorno
- b) Cantina di cantiere Fr. 200.--

4. Esercizi con alloggio

- a) Locanda, albergo Fr. 2'000.--
- b) Pensione di vacanza, rifugi, capanne Fr. 1'000.--
- c) Locazione professionale di camere Fr. 100.--

5. Campeggi Fr. 1'000.--

6. Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio

da Fr. 50.-- a Fr. 300.--

Art. 19 Tasse per prolungamento orario polizia

- 1. Orari di apertura più lunghi temporanei Fr. 25.-- all'ora per ogni ora supplementare
- 2. Orari di apertura più lunghi fissi da Fr. 1'000.-- a Fr. 3'000.--

Le tasse per la patente di ogni categoria e per il prolungamento dell'orario di polizia devono essere pagate al momento del rilascio.

Art. 20 Tasse speciali

Per ulteriori atti d'ufficio controllo ordinari o straordinari di singoli esercizi o manifestazioni viene riscossa una tassa annua da Fr. 50.-- a Fr. 200.--.

VI. DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGGI

Art. 21 In generale

Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la Legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite con riserva dall'art. 24 nel quadro dell'art. 22 LEPA.

Art. 22 Multe amministrative

In caso di trasgressione dell'orario di polizia e dell'ora di chiusura i colpevoli - sia il cliente che l'oste - possono essere puniti con multa prelevata sul posto, fissata in un'ordinanza municipale. Qualora ci fossero delle contestazioni l'usciera provvederà a stilare un rapporto all'indirizzo del Municipio, il quale, dopo valutazione del caso, potrà emettere una multa, gravata dalle spese amministrative.

Art. 23 Oste recidivo

Se entro gli ultimi 12 mesi l'oste viola per la seconda volta l'orario di chiusura dell'esercizio, la multa verrà raddoppiata. Se per lo stesso periodo l'oste è recidivo per più di due volte, il Municipio può ordinare la chiusura temporanea dell'esercizio.

Art. 24 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della Legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 26 Disposizione d'attuazione

Il Municipio può emanare disposizioni d'attuazione.

Art. 27 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogati il regolamento sugli esercizi pubblici del 18.10.1993 nonché tutte le disposizioni in contraddizione con esso.

Art. 28 Disposizioni transitorie

Prima dell'entrata in vigore della presente legge, le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in egual misura.

Le procedure in sospenso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio non è più clemente.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale con effetto retroattivo a partire dal 01.01.2000.

*Approvato dall'Assemblea comunale straordinaria del 6 luglio 2000
Modificato dall'Assemblea comunale straordinaria del 25 febbraio 2008*